



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area II bis - Raccordo Enti Locali – Consultazioni Elettorali

PEC

Roma, 23 aprile 2025

Ai Comuni di:

FIANO ROMANO
FONTE NUOVA
PONZANO ROMANO
SANT'ANGELO ROMANO
SUBIACO

Ai sigg.ri Presidenti delle Commissioni
e Sottocommissioni Elettorali Circondariali di

TIVOLI
PALESTRINA
CASTELNUOVO DI PORTO

e, p.c.: All'Ufficio di Gabinetto della
Presidenza della Regione Lazio

ROMA

Ai sigg.ri Sindaci e Segretari Comunali
dei Comuni della Città Metropolitana
di Roma Capitale

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 24/2025

OGGETTO: Decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025". Utilizzo della firma digitale per gli elettori impossibilitati ad apporre la firma autografa per la sottoscrizione della dichiarazione di accettazione della candidatura.

Si fa seguito alla circolare n. 7 del 21 marzo scorso, ed in particolare a quanto rappresentato sulla possibilità, prevista dall'articolo 4 del decreto legge n. 27/2025, di sottoscrivere le liste di candidati con firma digitale per gli elettori che si trovino nella certificata impossibilità di apporre la firma autografa a causa di un grave impedimento

pec: elettorale.prefrm@pec.interno.it



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo

Area II bis - Raccordo Enti Locali – Consultazioni Elettorali

fisico ex art. 55, secondo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 o che si trovino nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006, n. 22.

Al riguardo, nel rinviare per le modalità operative al contenuto della Pubblicazione n. 1/2025 – “Elezioni del sindaco e del consiglio comunale. Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature”, consultabile all'indirizzo <https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/pubblicazioni/pubblicazione-n1-elezioni-amministrative-ed-aprile-2025>, il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, con circolare n. 34 del 22 aprile 2025, ha comunicato che, in fase di conversione del citato decreto-legge n. 27/2025, il Governo ha accolto - al Senato della Repubblica - un ordine del giorno che lo impegna a ***ritenere applicabile la modalità di sottoscrizione delle liste riferita alle persone con disabilità interessate dalla disposizione in questione anche ai fini della sottoscrizione della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte delle medesime persone***.

Si ritiene, pertanto, necessario fin dalla prossima fase di presentazione delle candidature, prevista per le giornate del 25 e 26 aprile pp.vv., assicurare agli elettori non in grado di apporre una firma autografa, che si trovino nelle medesime condizioni richiamate dal comma 1, dell'articolo 4, del decreto-legge n. 27/2025, di poter sottoscrivere, con le modalità previste dall'articolo 20, comma 1-bis, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la dichiarazione di accettazione della candidatura contenente anche la dichiarazione sostitutiva del candidato in cui si attesta l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità.

Occorre, inoltre, precisare che:

- il documento informatico di accettazione della candidatura, con la relativa sottoscrizione digitale, va consegnato su supporto digitale agli uffici preposti alla ricezione delle candidature, corredato da certificazione medica attestante il grave impedimento;
- la firma digitale apposta sul documento di accettazione della candidatura non ha bisogno di essere autenticata, poiché la stessa firma digitale certifica già la provenienza certa da quel sottoscrittore, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale;
- il documento sottoscritto con firma elettronica deve essere depositato su supporto digitale fisico, ad esempio CD, DVD, pen-drive o simili;
- le Commissioni e le Sottocommissioni elettorali circondariali, competenti all'esame delle candidature - a norma degli articoli 30 e 33 del testo unico di cui al d.P.R. n. 570/1960 - devono verificare, con idoneo programma informatico che la firma digitale sia valida, cioè che non sia né scaduta né revocata, e che il documento, oltre



Prefettura di Roma

Ufficio Territoriale del Governo

Area II bis - Raccordo Enti Locali – Consultazioni Elettorali

a contenere le informazioni richieste dalla legge, non sia stato alterato dopo l'apposizione della firma medesima.

Attesa la rilevanza della procedura illustrata, si sensibilizzano le SS.LL. sull'assoluta importanza della puntuale, attenta esecuzione delle direttive impartite per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Alla Regione Lazio e agli altri Enti locali a cui la presente è diretta per conoscenza, si trasmette la presente circolare per opportuna informazione.

IL DIRIGENTE f.f.
Viceprefetto
(Mascolo)

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Mascolo', written over the typed name.